

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 726/2011 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2011****che modifica il regolamento d'esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup> prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII del detto regolamento. La sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(4)</sup> concluso nell'ambito dei

negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2008, il 2009 e il 2010, è opportuno modificare il livello limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO XVIII

## DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	1° ottobre-31 maggio	481 625
78.0020			1° giugno-30 settembre	44 251
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1° maggio-31 ottobre	31 289
78.0075			1° novembre-30 aprile	26 583
78.0085	0709 90 80	Carciofi	1° novembre-30 giugno	17 258
78.0100	0709 90 70	Zucchine	1° gennaio-31 dicembre	57 955
78.0110	0805 10 20	Arance	1° dicembre-31 maggio	368 535
78.0120	0805 20 10	Clementine	1° novembre-fine febbraio	175 110
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilking e ibridi simili di agrumi	1° novembre-fine febbraio	115 625
78.0155	0805 50 10	Limoni	1° giugno-31 dicembre	346 366
78.0160			1° gennaio-31 maggio	88 090
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio-20 novembre	80 588
78.0175	0808 10 80	Mele	1° gennaio-31 agosto	700 556
78.0180			1° settembre-31 dicembre	65 039
78.0220	0808 20 50	Pere	1° gennaio-30 aprile	229 646
78.0235			1° luglio-31 dicembre	35 541
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1° giugno-31 luglio	5 794
78.0265	0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	21 maggio-10 agosto	30 783
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno-30 settembre	5 613
78.0280	0809 40 05	Prugne	11 giugno-30 settembre	10 293»